



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

23 MARZO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 6

OGGETTO: POLIZZE CATASTROFALI: OBBLIGO ENTRO IL 31.03.2026 PER MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E DEL TURISMO

PREMESSA

Con la legge di conversione del D.L. 31.12.2025 n. 200 (c.d. "Milleproroghe 2026") è stato prorogato al 31.03.2026 il termine per adempiere all'obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive.

L'obbligo deriva dall'art. 1, commi 101 e ss., della L. 30.12.2023 n. 213, come successivamente integrato e coordinato dal D.L. 31.3.2025 n. 39, dal D.M. 30.1.2025 n. 18 e, da ultimo, dalla L. 27.2.2026 n. 26. Di seguito riepiloghiamo i profili di maggiore interesse operativo per le imprese interessate.

IN BREVE

- entro il 31.03.2026 devono adeguarsi le micro e piccole imprese della ristorazione e del settore turistico-ricettivo;
- restano soggette all'obbligo le imprese iscritte al Registro delle imprese, con esclusione delle imprese agricole;
- vanno assicurati i beni impiegati nell'attività d'impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali;
- il mancato adempimento deve essere considerato ai fini di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche secondo le regole fissate dalle singole amministrazioni competenti.

1. SOGGETTI INTERESSATI E NUOVA SCADENZA

La proroga al 31.03.2026 riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 25.8.1991 n. 287 e le imprese turistico-ricettive, purché rientranti nella categoria delle micro o piccole imprese.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

- Microimpresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- Piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La medesima data del 31.03.2026 è prevista anche per le imprese della pesca e dell'acquacoltura; per la generalità delle altre micro e piccole imprese il termine era già fissato al 31.12.2025.

Quadro sintetico delle principali scadenze

Categoria d'impresa / settore	Termine
Micro e piccole imprese della somministrazione alimenti e bevande	31.03.2026
Micro e piccole imprese turistico-ricettive	31.03.2026
Imprese della pesca e dell'acquacoltura	31.03.2026
Micro e piccole imprese degli altri settori	31.12.2025
Medie imprese	01.10.2025

2. BENI DA ASSICURARE E RISCHI COPERTI

- La copertura deve riguardare i danni direttamente cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.
- I beni da assicurare sono quelli iscritti tra le immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3): terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
- Il valore dei beni va determinato, in sintesi, facendo riferimento al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, al costo di rimpiazzo dei beni mobili o al costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento.

Secondo il MIMIT, il riferimento ai beni "impiegati" per l'esercizio dell'attività comporta che l'obbligo ricade anche sull'impresa che utilizza beni di terzi (ad esempio in locazione, leasing o comodato), salvo che tali beni siano già coperti da analoga polizza.

3. CASI PARTICOLARI DA VERIFICARE

- **Beni di terzi impiegati nell'attività:** se l'impresa utilizza beni non di proprietà e questi non sono già coperti da analoga assicurazione, l'impresa utilizzatrice deve attivarsi; l'indennizzo spetta al proprietario, che deve destinarlo al ripristino del bene.
- **Accordi tra locatore e conduttore:** le parti possono regolare contrattualmente chi stipula e chi sostiene il costo della copertura, fermo restando l'esigenza che il bene impiegato risulti effettivamente coperto.
- **Polizze già in essere:** l'adeguamento alle nuove previsioni opera dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
- **Polizze collettive:** l'obbligo può essere assolto anche mediante adesione a polizze collettive.
- **Assenza di beni rilevanti:** se l'impresa non possiede né impiega beni rientranti nella voce B-II, numeri 1), 2) e 3), non sussiste l'obbligo di stipula.
- **Attività svolta presso l'abitazione:** la copertura riguarda la porzione di immobile concretamente destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

Attenzione: tra i beni esclusi o comunque da verificare con particolare cura rientrano, tra l'altro, gli immobili abusivi, gli immobili in costruzione, i veicoli iscritti al P.R.A. e – per il comparto pesca – le navi destinate alla pesca professionale.

4. EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO

La normativa non prevede, per l'impresa inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria diretta collegata al solo mancato perfezionamento della polizza. Tuttavia, dell'inadempimento "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Sul punto il MIMIT ha chiarito che la disposizione non è auto applicativa in modo uniforme per tutte le misure: ciascuna amministrazione titolare di strumenti agevolativi deve definire le modalità con cui terrà conto del mancato adempimento. Per gli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MIMIT, il D.M. 18.6.2025 ha già introdotto il requisito dell'avvenuto adempimento tra quelli da valutare ai fini dell'accesso alle agevolazioni individuate dal medesimo decreto.

5. INDICAZIONI OPERATIVE ENTRO IL 31.03.2026

Step	Attività consigliata
1	Verificare la corretta classificazione dimensionale dell'impresa (micro o piccola).

Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

2	Censire i beni impiegati nell'attività e distinguere quelli propri da quelli detenuti in locazione, leasing o comodato.
3	Controllare se i beni di terzi risultano già coperti da polizza e, in caso affermativo, acquisire evidenza documentale della copertura.
4	Richiedere alla compagnia/intermediario un set informativo chiaro su eventi coperti, massimali, scoperti/franchigie, esclusioni, criteri di valorizzazione e tempi di indennizzo.
5	Conservare in fascicolo polizza, quietanze, eventuali appendici, inventario dei beni e ogni documento utile a dimostrare l'adempimento.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- L. 30.12.2023 n. 213, art. 1, commi 101 e ss;
- D.L. 31.3.2025 n. 39, conv. dalla L. 27.5.2025 n. 78;
- D.M. 30.1.2025 n. 18;
- D.L. 31.12.2025 n. 200, conv. dalla L. 27.2.2026 n. 26;
- FAQ MIMIT in materia di polizze catastrofali, aggiornate alle fonti ufficiali consultate.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)